



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



Prot.n.
78201/RU

Rif.:

Allegati:

Roma, 22 giugno 2012

Alle Direzioni regionali, interregionali e
provinciali dell'Agenzia delle Dogane
LORO SEDI

Agli Uffici delle Dogane
LORO SEDI

Agli Uffici di diretta collaborazione del
Direttore
SEDE
Alle Direzioni centrali
SEDE

Al Dipartimento delle Finanze
Via Pastrengo n. 22
00185 ROMA
(df.dirgen.segreteria@finanze.it)

Al Comando generale della Guardia
di Finanza - Ufficio operazioni
Viale XXI aprile n. 55
00162 ROMA
(fax 06/44223302)

Al Ministero dello Sviluppo Economico
e Infrastrutture e Trasporti
Direzione Generale per il trasporto
stradale e per l'intermodalità
ROMA
(fax 06/41584244)

Alle Regioni a statuto ordinario

Alle Regioni a statuto speciale

Alle Province autonome di
TRENTO
BOLZANO

Al Comitato Centrale Albo degli
Autotrasportatori
Via G. Caraci n. 36
ROMA
(segreteria@alboautotrasporto.it)

Alla Confindustria
Viale dell'Astronomia n. 30
(fax 06/5923713)

All'E.N.I.
P.le Mattei n. 1
ROMA
(fax 06/59825995)

All'Unione Petrolifera
Via del Giorgione n. 129

ROMA
(fax 06/59602925)

All'Assopetroli
Largo dei Fiorentini n. 1
ROMA
(assopetroli@confcommercio.it)

Alla Federpetroli
P.za S. Giovanni n. 6
FIRENZE
(fax 055/2381793)

All'Assocostieri
Via di Vigna Murata n. 40
00143 ROMA
(assocostieri@assocostieri.it)

All'Assogasliquidi
V.le Pasteur n. 10
ROMA
(fax 06/5919633)

Alla Confcommercio
P.za G. Belli n. 2
ROMA
(confcommercio@confcommercio.it)

Alla Confesercenti
Via Farini n.5
ROMA
(fax 06/4746556)

All'AGCI
V.le Palmiro Togliatti
ROMA
(info@agci.it)

All' ANITA
Via Oglio n. 9
ROMA
(anita@anita.it)

Alla CONFETRA
Via Panama n. 62
ROMA
(confetra@confetra.com)

All' ASSTRA
Piazza Cola di Rienzo, 80/a
ROMA
(fax 06/68603555)

Al CUNA (Coordinamento
Unitario Autotrasporto)
Via Nomentana n. 248
ROMA
(fax 06/86212589)

Alla Federcorrieri
Via Sammartini n. 33
MILANO
(segereteria@federcorrieri.it)

Alla FITA
Via Guattani n. 13
ROMA
(fax 06/44249506)

All' ANEF–Associazione
Nazionale Esercenti
Funiviari
Via Padova n. 27
ROMA
(fax 06/33628904)

All' ANAV
P.za Esquilino, 29
ROMA
(anavmail@tin.it)

Alla Federazione Autotrasportatori
Italiani
Via Bacchiglione n. 16
MILANO
(segremilano@conftrasporto.it)

Alla Grandi reti Soc. Cons. a.r.l.
Via Monferrato n.7
MILANO
(fax 02/48012170)

Al Consorzio italiano g.p.l.
autotrazione
Via IV novembre n. 7
CASALECCHIO DI
RENO(BO)
(fax 051/254440)

All'U.N.C.I.
Unione Nazionale Cooperative
Italiane
Via San Sotero n. 32
00165 ROMA
(info@unci.eu)

All'Assogasmetano
BOLOGNA
(info@assogasmetano.it)

OGGETTO: Benefici sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto. Rimborso sui quantitativi di prodotto consumati nel secondo trimestre dell'anno 2012. Disponibilità software.

A partire dal 1° gennaio dell'anno in corso, a seguito delle modifiche che l'art. 61 del D.L. 24.1.2012, n.1 - convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27 – ha introdotto nel testo del DPR 09.06.2000, n. 277, recante la disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti l'attività di autotrasporto, la dichiarazione utile alla fruizione del beneficio in oggetto deve essere presentata con periodicità trimestrale, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare.

Pertanto, con riferimento ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° aprile e il 30 giugno 2012 la dichiarazione in questione va presentata a decorrere dal 1° luglio e fino al 31 luglio pp.vv..

I) Disponibilità del software

Sul sito internet di questa Agenzia, all'indirizzo www.agenziadogane.gov.it (In un click – Accise - Benefici per il gasolio autotrazione 2° trimestre 2012) è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della apposita dichiarazione da consegnare, insieme ai relativi dati salvati su supporto informatico - floppy disk o cd rom - al competente Ufficio delle Dogane o all'Ufficio delle Dogane di Roma I (per gli esercenti comunitari non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia), i cui indirizzi e recapiti telefonici sono reperibili sul sito predetto.

A tal riguardo si evidenzia che, al fine di semplificare gli adempimenti connessi alla compilazione della dichiarazione relativa al trimestre in questione, il software suddetto è stato modificato in modo da consentire che, aprendo il file relativo alla dichiarazione di un periodo precedente, avvenga il caricamento automatico dei dati identificativi dell'impresa e del dichiarante nonché di quelli relativi alle targhe dei mezzi i cui consumi possono essere ammessi al beneficio in parola.

Tutti i dettagli sono descritti nel “Manuale utente” pubblicato insieme al software in parola.

II) Importi rimborsabili

In attuazione dell'art. 61, co. 4, del D.L. n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2012, tenuto conto dell'intervenuto aumento dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante (D.L. n. 74/2012, D.D. RU 69805, del 07.06.2012), si evidenzia che la misura del beneficio riconoscibile è pari a:

- € 189,98609 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° aprile e il 7 giugno 2012;
- € 209,98609 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra l'8 e il 30 giugno 2012.

III) Aventi diritto, termini e modalità di fruizione del rimborso

Per quanto attiene all'individuazione dei soggetti che possono usufruire dell'agevolazione in questione, ferma restando l'esclusione dei soggetti che

operano con mezzi di peso inferiore a 7,5 tonnellate, si ribadisce che hanno diritto al beneficio sopra descritto:

- a) gli esercenti l'attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
- b) gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
- c) le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997;
- d) gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

Attesa la non accoglibilità delle istanze presentate dai soggetti in capo ai quali non ricorre il presupposto di cui alla lettera a), si raccomanda agli Uffici di questa Agenzia lo scrupoloso riscontro delle dichiarazioni presentate dagli aventi diritto sopra distinti.

Le Direzioni regionali in indirizzo vorranno provvedere ad impartire le opportune indicazioni agli Uffici dipendenti nonché a rappresentare alla scrivente eventuali problematiche e criticità.

Per ottenere il rimborso dell'importo sopra evidenziato, ai fini della restituzione in denaro o dell'utilizzo in compensazione degli stessi, i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) presentano, pertanto, l'apposita dichiarazione agli Uffici delle dogane territorialmente competenti, con l'osservanza delle modalità stabilite con il regolamento emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, (G.U. n. 238 dell'11 ottobre 2000) entro il sopraindicato termine del **31 luglio 2012**.

Per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 61 sopra menzionato, i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al primo trimestre dell'anno in corso potranno essere utilizzati in compensazione entro il **31 dicembre 2013**.

Da tale data decorre il termine, previsto dall'art. 4, comma 3, del DPR n. 277/2000, per la presentazione dell'istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, le quali dovranno, quindi, essere presentate entro il **30 giugno 2014**.

Si evidenzia, inoltre, che a norma del comma 2 del ripetuto art. 61 del D.L. n. 1/2012 rispetto ai crediti riconosciuti con riferimento ai consumi effettuati nel corso dell'anno 2012 non operano le limitazioni previste dall'art. 1, comma 53, della legge n. 244/2007. Tali crediti potranno, quindi, essere compensati anche ove l'importo complessivo annuo dei crediti d'imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel "QUADRO RU" del modello di dichiarazione dei redditi, superi il limite di € 250.000, indicato dall'art. 53 sopra richiamato.

Per la fruizione dell'agevolazione con Mod. F24, deve essere utilizzato il **CODICE TRIBUTO 6740**.

Per l'accreditamento su conto corrente in altro Stato dell'U.M.E. è richiesta l'indicazione dei **codici BIC (Bank identification code)** e **IBAN (International bank address number)**.

Come già evidenziato in passato, si conferma che:

- i soli esercenti l'attività di trasporto di persone di cui alle suddette lettere b), c) e d) possono comprovare i consumi di gasolio per autotrazione, dichiarati ai fini della fruizione del beneficio in parola, anche con scheda carburante;
- gli esercenti l'attività di autotrasporto di merci, di cui alla suddetta lettera a), sono tenuti a comprovare i consumi effettuati mediante le relative fatture di acquisto.

IV) Invio telematico delle dichiarazioni

Si rammenta, ancora, che gli utenti interessati possono inviare le proprie dichiarazioni anche per mezzo del Servizio Telematico Doganale –E.D.I.

A tal riguardo, si ribadiscono le modalità tecniche ed operative finalizzate all'utilizzo del sistema suddetto, già evidenziate con la nota RU 59316 del 07.05.2010. In particolare:

- gli utenti interessati devono richiedere all'Agenzia delle Dogane, qualora non ne siano già in possesso, l'abilitazione all'utilizzo del Servizio Telematico Doganale –E.D.I.;
- le istruzioni per la richiesta dell'abilitazione, nonché le modalità tecniche ed operative di trasmissione dei dati per il tramite del Servizio Telematico

Doganale, sono disponibili sul sito di questa Agenzia, all'indirizzo <http://www.agenziadogane.gov.it>, nella specifica sezione ad esso relativa.

Per la predisposizione dei file, relativi alle dichiarazioni, da inviare a mezzo del Servizio Telematico Doganale è possibile:

- utilizzare il software disponibile secondo **le istruzioni contenute nel Manuale utente** (capitolo 5) pubblicato sul sito di questa Agenzia nella sezione “Accise - Benefici per il gasolio da autotrazione - Benefici gasolio autotrazione 2° trimestre 2012 - Software gasolio autotrazione 2° trimestre 2012”;
- fare riferimento al “tracciato record”, pubblicato sul sito di questa Agenzia nella sezione “Accise - Benefici per il gasolio da autotrazione - Benefici gasolio autotrazione 2° trimestre 2012 - Software gasolio autotrazione 2° trimestre 2012”.

Tutto ciò premesso, si sottolinea che, al fine dell'invio telematico in questione, è assolutamente indispensabile che i soggetti che procedono a tale invio siano stati preventivamente abilitati all'utilizzo del Servizio Telematico Doganale –E.D.I. Non sono consentite ulteriori modalità di invio telematico.

* * * * *

Conclusivamente, si ricorda che, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n.445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal testo unico predetto è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Allorché, poi, il dichiarante venga ammesso alla fruizione dei benefici per il settore dell'autotrasporto sulla base di dichiarazioni non conformi alla realtà, si rende applicabile la disposizione di cui all'art. 75 del predetto DPR n. 445/2000, con conseguente decadenza dai benefici ottenuti per effetto della dichiarazione infedele.

Il Direttore Centrale

Ing. Walter De Santis

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93